



COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 22/08/2014

Comune di
Collazzone



Collazzone - vista del borgo
Photo by Foto Percolini

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3. Soggetti passivi

Art. 4. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 6. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7. Costo di gestione

Art. 8. Determinazione e articolazione della tariffa

Art. 9. Periodi di applicazione del tributo

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14. Scuole statali

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17. Riduzioni per il recupero

Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 19. Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

Art. 21. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 22. Accertamento

Art. 23. Riscossione

Art. 24. Rimborsi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 26. Clausola di adeguamento

Art. 27. Disposizioni transitorie

Art. 28. Disposizioni per l'anno 2014

Allegato Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Collazzone, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione, quali: balconi, le terrazze scoperte e i portici aperti su più di due lati, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi come erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti e, comunque per le utenze domestiche il presupposto si applica sulla base di qualsiasi elemento o atto che faccia presumere l'inizio della utilizzazione quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la data di richiesta di residenza anagrafica;
- stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso.

5. Per le utenze non domestiche il presupposto tributario decorre dalla data di rilascio anche tacita della concessione o autorizzazione da parte della pubblica autorità, oppure se antecedente:

- dalla data di stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso;
- presentazione di denunce di inizio attività ai competenti uffici;
- qualsiasi altra documentazione che comprovi il possesso e/o la disponibilità dei locali e/o aree.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete come al precedente art. 2 comma 4;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insistono l'impianto di distribuzione del carburante e del lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- f) I solai e i sottotetti di altezza media inferiore a cm.170.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
infedele denuncia.

Art. 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi previsti nella deliberazione di assimilazione.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| categoria | riduzione |
|---|-----------|
| - Autocarrozzerie, autofficine, gommisti elettrauti | 30% |
| - Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili | 30% |
| - Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, laboratori dentistici, odontotecnici | 15% |
| - Lavanderie | 15% |
| - Tipografie | 30% |
| - Attività di manifattura in cemento e simili | 30% |
| - Attività di lavorazione del ferro | 30% |
| - Cantine (escluse quelle pertinenziali alle abitazioni) | 20% |
| - Distributori di carburante | 30% |

Per eventuali attività non considerate nel presente comma, si applicano criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 possono essere applicate solo su richiesta degli interessati e qualora tale richiesta sia presentata successivamente alla dichiarazione iniziale avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella richiesta andranno indicati il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) oltre alle tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

7. Il comune potrà richiedere periodicamente agli interessati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente distinti per codici CER e la documentazione ad essi relativa. Qualora le informazioni e la documentazione non venga presentata entro il termine di volta in volta fissato si procederà alla sospensione della riduzione ed al recupero delle maggiori somme dovute.

Art. 6. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. 4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui alla Legge 22 dicembre 2001 n°214.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 8. Determinazione e articolazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al

Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. I possessori, gli occupanti e i detentori degli insediamenti non serviti dal "poker" sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nelle postazioni centralizzate istituite ai sensi del regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana. Qualora la distanza su strada carrozzabile fra la postazione centralizzata e l'immobile dell'utente sia superiore a Km. 1,5 (le distanze vengono misurate dal punto in cui è collocata la postazione centralizzata fino all'inizio della strada privata di accesso all'immobile) quest'ultimo avrà diritto ad una riduzione del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del 70%, che verrà riconosciuta d'ufficio.
2. Ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione non concorre in nessun caso la distanza fra l'immobile ed il punto in cui sono collocati i contenitori di prossimità per la raccolta della frazione organica, avendo l'utente la possibilità di utilizzare il composte per il trattamento della stessa.
3. Coloro che senza giustificato motivo si rifiutino di ritirare il poker presso il proprio immobile e preferiscano accedere ad una postazione centralizzata non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo indipendentemente dalla distanza.
4. Coloro che si rifiutino o non provvedano al ritiro del poker o della chiave per la postazione centralizzata non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo e saranno assoggettabili alle sanzioni previste dal regolamento sul servizio di nettezza urbana.
5. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione del fabbricato.

Art.19. Interventi a favore do soggetti in condizioni di disagio socio-economico.

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può concedere alle famiglie residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento della TARES, con riferimento all'indicatore ISEE , nei seguenti limiti:

- Contributo pari al 60% della Tassa per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 9.000 e fino ad un massimo per partita di €. 70,00
- Contributo pari al 40% della Tassa per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra €. 9.001 e non superiore a €. 13.500 fino ad un massimo per partita di €. 60,00
- Contributo pari al 30% della Tassa per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra €. 13.501 e non superiore a €. 18.000 fino ad un massimo per partita di €. 40,00

Il tutto nel limite di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale di ogni anno, dando la priorità ai soggetti con ISEE minore.

Per ottenere il contributo di cui al comma precedente i soggetti interessati devono presentare richiesta al Comune , a pena di decadenza entro e non oltre..... dell'anno di riferimento. Alla domanda deve essere allegata:

- attestazione ISEE
- dichiarazione sostitutiva unica
- ricevuta di pagamento della TARES per l'anno precedente.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il loro ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ma sono comunque tenuti a denunciare eventuali occupanti aggiuntivi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di

Art. 24. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 25. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Art. 26. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 27. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 28. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, il tributo sarà riscosso in 2 rate in acconto e saldo, scadenti il 31.10.2014 e 30.04.2015.

ALLEGATO (Categorie di utenze non domestiche).

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

| |
|--|
| 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 02. Campeggi, distributori carburanti |
| 03. Stabilimenti balneari |
| 04. Esposizioni, autosaloni |
| 05. Alberghi con ristorante |
| 06. Alberghi senza ristorante |
| 07. Case di cura e riposo |
| 08. Uffici, agenzie, studi professionali |
| 09. Banche ed istituti di credito |
| 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14. Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15. Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie |
| 17. Bar, caffè, pasticceria |
| 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19. Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21. Discoteche, night club |